



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SOTTOMISURA 6.4.1

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE
E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE”

FAQ

Risposte ai quesiti frequenti

AGGIORNAMENTO AL 07.08.2017

Quesito N. 1

Non risulta pubblicato l'Allegato F (Elenco Comuni inseriti nella Strategia Nazionale Aree interne SNAI).

Risposta:

L'Elenco è attualmente in fase di aggiornamento, sarà pubblicato in tempo utile prima della data di presentazione delle domande.

Quesito N. 2

Esiste un modello o un format per la Relazione tecnico-economica di cui al punto 1.a) a pag. 23 del bando?

Risposta:

No, non esiste un format.

Si rammenta che la relazione deve contenere ed esplicitare gli elementi indicati nel bando al paragrafo **14. Procedure operative**, punto b) che, ad ogni buon conto, si riportano di seguito:

- descrivere in maniera esauriente l'azienda ed il suo ordinamento produttivo (le informazioni riportate in merito all'ordinamento produttivo devono corrispondere a quelle presenti nel fascicolo aziendale), comprese le attività extra-agricole eventualmente già svolte in azienda;
- descrivere dettagliatamente le attività extra-agricole previste, con riferimento agli interventi ammissibili di cui al paragrafo 7 “Interventi ammissibili” del presente bando, e indicare la sede/localizzazione presso la quale le attività saranno svolte. Dovranno inoltre essere



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



indicati i soggetti coinvolti nell’attuazione delle attività. Qualora sia previsto l’acquisto di beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari, illustrare il collegamento/nesso tecnico con le attività extra-agricole da svolgere;

- indicare il comune e gli identificativi catastali degli immobili (terreni e/o fabbricati) sui quali si intendono effettuare gli investimenti;
- descrivere dettagliatamente gli investimenti previsti per ciascun intervento indicato nella domanda di sostegno. Tutti gli investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati, e devono rispettare i limiti previsti dalla L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii.;
- evidenziare vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto in relazione alle azioni da realizzare;
- dimostrare l’esistenza del rapporto di connessione e complementarità tra l’attività agricola e quella extra-agricola. Ai fini della dimostrazione dell’esistenza del rapporto di connessione e complementarità, oltre all’attività extra-agricola oggetto della domanda di sostegno, deve essere considerata anche l’attività extra-agricola eventualmente già svolta in azienda. Si deve dimostrare che l’azienda agricola, in relazione alle dotazioni strutturali esistenti ed in progetto, alla tipologia di coltivazioni e di allevamenti praticati, agli spazi per attività extra-agricole disponibili ed in progetto e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l’attività extra-agricola nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii.. Per la dimostrazione dell’esistenza del rapporto di connessione e complementarità si deve fare riferimento alle “Direttive di attuazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11” (Delibera G.R. n. 47/2 del 30 agosto 2016) (Allegato A al presente bando) e alla “TABELLA Fabbisogno di manodopera in agricoltura” (Decreto Assessore dell’Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15 settembre 2016) (Allegato B al presente bando);
- comprovare la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento;
- descrivere l’impatto occupazionale derivante dalla realizzazione del progetto.

Quesito N. 3

Il progetto deve essere cantierabile?

Risposta:

Al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere prodotto un progetto di dettaglio composto dagli elementi tecnici previsti all’articolo 14 “Procedure operative”, lett. b) del bando. Non è previsto l’obbligo di presentare un progetto cantierabile corredato dei titoli abilitativi. Gli stessi titoli dovranno essere comunque prodotti contestualmente alla presentazione della prima domanda di pagamento.

Quesito N. 4

Quali sono le tempistiche di attuazione del progetto dal momento del finanziamento?

Risposta:

Il progetto, fatta salva l’eventuale proroga concedibile alle condizioni previste dall’articolo 14, lettera l), deve essere completato e la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata:

- entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili;
- entro 12 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 300.000 euro;
- entro 18 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa pari o superiore a 300.000 euro.

Quesito N. 5

In caso di terreno in affitto, la concessione edilizia può essere anche del proprietario mentre l'affittuario compare nella pratica SUAPE come persona avente titoli per gestire l'agriturismo?

Risposta:

No, la concessione edilizia non può essere a nome del proprietario. La titolarità della stessa deve essere a nome del richiedente il sostegno, poiché lo stesso dispone degli immobili nei quali esercita l'attività agricola e quella multifunzionale e ne dimostra il possesso con la presentazione di appositi titoli.

Nel caso di terreni condotti in affitto o in concessione, deve essere autorizzato dal proprietario all'attuazione dell'investimento, deve disporre degli immobili e di tutti gli investimenti oggetto di sostegno e mantenere in esercizio l'attività produttiva per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo finale (vedasi il paragrafo 16 del bando – Impegni del beneficiario).

Quesito N. 6

Quando si parla di acquisto di nuovi macchinari e spese generali il 10% viene calcolato sul 50% del contributo?

Risposta:

Il paragrafo 9 “Spese ammissibili”, lett. b “ non pone vincoli percentuali di spesa per l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi. Sarà cura del proponente giustificarne adeguatamente il fabbisogno nella relazione progettuale.

Il limite del 10% è invece previsto per i corredi e il materiale minuto. Il calcolo deve essere effettuato sull'intero ammontare dell'investimento ammesso, con esclusione delle spese generali.

Le spese generali (ugualmente nella misura del 10%) si calcolano allo stesso modo sull'ammontare dell'intero investimento.

Il sostegno è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa.

Quesito N. 7

Tutto ciò che non viene elencato ma fa parte della costruzione, è finanziabile? Es. fossa settica, spese per allaccio connessione internet, allacci vari, giardino ecc.?

Risposta

Sono finanziabili tutte le spese necessarie per l'avvio dell'attività ad eccezione di quelle espressamente indicate nel bando come “non ammissibili”.

Quesito N. 8

Per chi dovesse prendere il premio di primo insediamento, al finanziamento dei 200 mila euro bisogna sottrarre quel premio?

Risposta

No, il premio di primo insediamento di cui alla sottomisura 6.1 non deve essere sottratto al sostegno massimo di €. 200.000,00, concedibile con la sottomisura 6.4.1, poiché lo stesso non viene concesso con la regola “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013.

Quesito N. 9

Qualora l'attività avesse sede legale in un comune e sede operativa in un altro e i due comuni appartenessero a due zone rurali differenti (B,C,D), come si attribuisce il punteggio relativo al principio di selezione 3.a “Localizzazione dell'azienda agricola”?

Risposta

Il bando prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la localizzazione, sia la sede legale che quella di svolgimento dell'attività extra-agricola ricadano in uno stesso comune rurale della Sardegna (aree B, C, D). Pertanto laddove non vi sia coincidenza il punteggio non può essere attribuito.

Quesito N. 10:

Nella sottomisura 6.4.1, il paragrafo 8, lett. a) “Ambiti di applicazione” reca: “Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali della Sardegna classificate B, C e D.”; è possibile che la sede legale sia a Cagliari (area A) e l'investimento riguardi immobili o terreni in area rurale?

Risposta

Si, è possibile ma per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione 3.a “Localizzazione dell'azienda agricola” vedasi la risposta al precedente quesito n. 9.

Quesito N. 11

Se non si è proprietari del terreno o dell'immobile che ospiteranno la sede operativa, in che modo si deve dimostrare il diritto reale d'uso? (comodato d'uso, locazione, usufrutto...)

Risposta

Il richiedente deve dimostrare, al fine dell'inserimento a fascicolo e attraverso la presentazione ad un CAA autorizzato dei necessari titoli regolarmente registrati, di avere la proprietà e/o il possesso degli immobili in cui svolge l'attività agricola e di quelli in cui intende svolgere l'attività multifunzionale. Nel caso in cui non si abbia la piena proprietà degli immobili su cui effettuare gli investimenti, gli stessi devono essere appositamente autorizzati dai legittimi proprietari ovvero tale autorizzazione deve evincersi dal titolo prodotto.

Si sottolinea, peraltro, che il richiedente deve disporre degli immobili per una durata residua utile a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento per

almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione (pagamento finale). Nel caso in cui la durata residua non sia sufficiente a garantire il rispetto dell'impegno, il beneficiario dovrà provvedere, prima dell'emissione del provvedimento di concessione, ad aggiornare il relativo contratto e il proprio fascicolo aziendale [vedi paragrafo 14, lettera c) "Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto" 14° e 15° capoverso.

Quesito N. 12

E' finanziabile la costruzione di una piscina in una struttura agrituristica già esistente?

Risposta

Si, è possibile in quanto la legge regionale 11/2015 all'articolo 3 "Attività agrituristica" prevede, tra le altre, la possibilità di svolgimento di attività di pratica sportiva e altre attività ricreative in genere.

Inoltre, tra i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento (art. 11 LR 11/2015 - Allegato C alle "Direttive di attuazione") sono ricompresi i requisiti speciali 6.7 "E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con superficie minima di 25 mq" e 6.6 "Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq) necessari per l'ottenimento di un numero di girasoli superiore a tre (4 o 5 girasoli).

Quesito N. 13

E' finanziabile un laboratorio per l'estrazione di olii da piante officinali che già coltiviamo, per l'essiccazione delle stesse e altre trasformazioni più o meno complesse?

Risposta

Gli olii essenziali non sono considerati prodotti agricoli (vedi **l'Allegato I del Trattato CE e il Capitolo 33 dell'Allegato 1 "Nomenclatura combinata" al "Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune"**; pertanto l'avvio di un'attività del genere è ammissibile e rientra nel settore della **Bioeconomia**.

Le piante officinali essiccate dovrebbero rientrare nella sottovoce 091099 del Capitolo 9 "Caffè, Tè, Mate e Spezie" della "Nomenclatura combinata", pertanto sono da considerarsi prodotti agricoli e quindi non ammissibili.

Le altre trasformazioni, più o meno complesse, di piante officinali sono da considerarsi per ogni specifico caso. Si rimanda comunque alla consultazione dell'Allegato I del Trattato CE e alla "Nomenclatura combinata" dianzi citate.

Quesito N. 14

Con riferimento al paragrafo 7 "Interventi ammissibili", punto 3" Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la cura e l'addestramento degli animali, con esclusione di quelli volti ad attività di

addestramento ai fini sportivi”, è ammissibile un’operazione collegata alla presenza in azienda esclusivamente di cavalli dei clienti che usufruiscono del servizio di pernottamento, anche se i cavalli non dovessero essere di proprietà dei clienti, ma più semplicemente nella loro temporanea disponibilità, per effettuare un percorso turistico a cavallo?

Risposta

Si, è un’operazione ammissibile. Le attività di servizio riguardanti il turismo equestre possono essere svolte sia con animali di proprietà dei clienti sia con animali nella disponibilità, anche temporanea, degli stessi.

Quesito N. 15

Con riferimento al paragrafo 7 “Interventi ammissibili”, punto 5 “Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria”, nel caso di un progetto che prevede investimenti per svolgere ex novo una o più attività multifunzionali, tali investimenti devono temporalmente precedere quelli di riqualificazione paesaggistica oppure non è previsto questo genere di vincolo.

Risposta

Gli investimenti relativi alla fattispecie indicata possono essere realizzati contestualmente ad altri riguardanti attività ex novo di agriturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale. E’ però necessario che queste ultime attività vengano autorizzate e svolte a conclusione dell’operazione finanziata.

Quesito N. 16

Per poter partecipare al bando è indispensabile che gli imprenditori agricoli, oltre ad essere iscritti nel Registro delle imprese della CCIAA ed all’Anagrafe delle aziende agricole, siano anche iscritte all’Albo della multifunzionalità (e quindi il titolare o uno stipendiato siano operatori della multifunzionalità ufficialmente riconosciuti con i corsi LAORE)oppure no e prenderanno in seguito il titolo?

Ad esempio, se un’azienda non iscritta all’albo volesse costruire uno spazio per l’ospitalità come agriturismo o come punto didattico, essa potrebbe farlo e il prossimo anno seguire i corsi LAORE; oppure deve essere iscritta all’Albo della multifunzionalità al momento della presentazione della domanda?

Risposta

Il paragrafo 1 del bando testualmente recita: “La sottomisura 6.4.1 . . . finanzia le imprese agricole che intendono realizzare investimenti . . . verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) . . .”. Non è necessario, quindi, essere iscritti nell’Albo regionale della multifunzionalità delle imprese agricole e ittiche di cui alla L.R. 11/2015 al momento della presentazione della domanda di aiuto. Tuttavia, sarà necessario acquisire e produrre i titoli necessari per l’avvio dell’esercizio dell’attività multifunzionale in sede di domanda di pagamento del saldo finale del sostegno.

Peraltro, si rammenta che un imprenditore agricolo per poter esercitare un’attività multifunzionale deve disporre di un operatore qualificato. Si riporta a seguire l’art. 23 della L.R. 11/2015: *“Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e) l’imprenditore, o un*

suo familiare impiegato nell'impresa, deve avere conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento.”. L'articolo 6 delle Direttive di attuazione della L.R. 11/2015 (approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 30.08.2016) inserite come Allegato A al bando, reca le disposizioni relative ai soggetti che possono conseguire il certificato di abilitazione, nonché le modalità e le tempistiche di acquisizione. Comunque, il possesso del certificato da parte di un dipendente stipendiato non soddisfa il requisito richiesto.

Quesito N. 17

Prendiamo il caso di un'azienda agricola individuale che ha percepito a fine 2015 un contributo complessivo (in de minimis) pari a € 80.000,00. L'importo del sostegno che potrebbe percepire nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sarebbe quindi pari a € 120.000,00. Il bando 2017 prevede però come termine ultimo per la presentazione delle domande il 27-10-2017; è quindi poco probabile che nel corso del corrente anno vengano emessi i primi provvedimenti di concessione contributo andando così al 2018 e quindi, pertanto, nel nuovo esercizio finanziario (oltre i tre previsti dal bando). Nella fattispecie in esame, è possibile, quindi, tenendo conto della tempistica su indicata, presentare, nell'ambito del bando in essere, un progetto di investimento complessivo per un importo di € 400.000,00 e quindi un una richiesta di contributo pari a € 200.000,00?

Inoltre, nell'eventuale caso che il provvedimento di concessione venga emesso nel corso del 2017, l'eventuale contributo eccedente richiesto nella fase di presentazione della domanda di sostegno può essere stralciato in sede di istruttoria?

Si chiede, infine, di chiarire che cosa si intende esattamente per “concessione” dell'aiuto de minimis: ossia se si tratta della data del provvedimento di concessione dell'aiuto, della data del provvedimento di concessione del SAL finale oppure più semplicemente di quella di erogazione del contributo sul conto corrente intestato al beneficiario.

Risposta

L'ipotesi formulata dal richiedente con la prima parte del quesito non può trovare risposta positiva. Infatti l'articolo 3, comma 7 del Regolamento UE 1407/2013, testualmente recita: “*In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte che eventualmente non ecceda tale massimale*”.

Pertanto, come riportato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sugli aiuti *de minimis*, si ribadisce che, a fronte di una domanda di aiuto di €. 200.000, laddove fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non solo all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto richiesto.

In altri termini se la domanda di sostegno venisse istruita nell'annualità 2017, a fronte di contributi ottenuti con la regola *de minimis* nel triennio 2015/2017, per un importo di €. 80.000, il soggetto che abbia presentato una domanda di aiuto di €. 200000 si vedrebbe negato il diritto all'ottenimento del sostegno e la pratica verrebbe archiviata.

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, il comma 4 del medesimo articolo 3, testualmente, recita: “*Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è*

accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa».

E' quindi evidente che il momento della "concessione dell'aiuto" è quello della data del provvedimento amministrativo con cui il sostegno viene concesso.

Quesito N. 18

E' necessario disporre della cantierabilità degli interventi prima dell'invio della domanda?

Risposta

Vedi risposta al quesito n. 3.

Quesito N. 19

Se nel progetto relativo alla realizzazione di un agriturismo sono previsti interventi su 4 immobili di nuova costruzione per un importo stimato di € 800.000, è possibile che l'azienda proponga l'intero progetto richiedendo il massimale di € 400.000 e decidere, ad esempio, di utilizzare le risorse pubbliche per realizzare interamente tre fabbricati e le strutture portanti del quarto fabbricato e completare lo stesso nei termini temporali imposti dal bando con risorse proprie, anche dietro presentazione di una apposita polizza fidejussoria per la parte di opere non coperte dal finanziamento, al fine di garantire la funzionalità delle opere? O in alternativa sarebbe preferibile chiedere le risorse esclusivamente per la realizzazione di tre fabbricati?

Risposta

Il bando prevede:

- a. al paragrafo 5 "Livello ed entità del sostegno": *"Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 50% della spesa ammessa a finanziamento. La spesa ammessa a finanziamento non può essere superiore a €. 400.000,00. Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La restante quota del 50% di spesa non coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del beneficiario, fermo restando il massimale di investimento previsto";*
- b. al paragrafo 6 "Massimali di finanziamento": *"L'importo massimo di contributo pubblico concedibile per beneficiario è fissato in €. 200.000,00".*

Da quanto sopra, si può ben evincere che non sono ammessi progetti di importo superiore a € 400.000,00.

I progetti, inoltre, devono essere coerenti con gli obiettivi del bando (*realizzare investimenti . . . finalizzati a diversificare l'attività agricola principale verso attività collegate e complementari . . . che consentano all'impresa stessa di integrare il reddito aziendale . . .*) ed essere strettamente connessi e funzionali ai servizi da erogare secondo le disposizioni di cui alla L.R. 11/2015 "Norme in materia di agriturismo, ititurismo, pesca turismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998" e delle relative Direttive di attuazione (vedi Allegato A al bando).

Quesito N. 20

Sono un giovane agricoltore iscritto quest'anno, il contratto di affitto risulta non registrato perché esente per legge. In questo caso può essere sempre considerato valido al fine di possedere le autorizzazioni a realizzare le opere?

Risposta

L'articolo 15 "Accordi in materia di patti agrari" della Legge 15.12.1998, n. 441, prevede che "OMISSIS . . i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso . . OMISSIS".

Pertanto, considerato il disposto dell'articolo precedente, laddove si intenda realizzare investimenti su terreni o fabbricati concessi in affitto, quindi in caso d'uso, dovrà provvedere alla registrazione del contratto di affitto e apportare la variazione nel fascicolo aziendale.

Quesito N. 21

L'impianto antincendio per un'azienda agrituristica già esistente può essere considerata spesa ammissibile?

Volendo la stessa azienda agrituristica allargare l'attività realizzando un agricampeggio in una località diversa dall'agriturismo esistente, può questo nuovo impianto antincendio, diverso da quelli di cui alla domanda precedente, essere ammesso come intervento da finanziare?

Risposta

In linea generale la realizzazione di impianti connessi a strutture agrituristiche, quindi anche un impianto antincendio, sono ricompresi nel punto a) "Costruzione o miglioramento di beni immobili" del paragrafo 9 "Spese ammissibili" e sono, pertanto ammissibili alle condizioni previste dal medesimo paragrafo.

Pertanto, trattandosi di un'azienda agrituristica già esistente, occorre sottolineare che l'azienda avrebbe già dovuto possedere a suo tempo i requisiti disposti dalle norme allora in vigore, salvo apportare i dovuti adeguamenti se modificate. Pertanto, non può essere ammesso al sostegno della sottomisura un investimento riguardante un requisito che l'azienda avrebbe già dovuto possedere, pena la sospensione o la revoca dell'esercizio dell'attività; come pure l'investimento non può riguardare un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su un impianto già esistente, né deve configurarsi come intervento di mera sostituzione (vedi voce "Spese non ammissibili").

Per quando concerne la seconda parte del quesito, la spesa è considerata ammissibile laddove l'investimento riguardi l'avviamento di una nuova attività di agricampeggio in località diversa da quella dove insistono le strutture agrituristiche già in esercizio e l'altro impianto, annesso alla struttura agrituristica, non consenta di rispettare i requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione e la gestione degli agricampeggi.

Quesito N. 22

*Per poter ottenere il punto relativamente al criterio di priorità 3.c “Localizzazione prevalente dell’azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000(***)“, l’intervento deve ricadere necessariamente all’interno di queste aree o basta semplicemente che una parte dei terreni dell’azienda ricada in queste aree?*

Risposta

Come riportato nelle “*Note esplicative dei criteri di priorità*” del paragrafo 12 “*Criteri di selezione*”, relativamente all’attribuzione del punteggio inerente la localizzazione dell’azienda, per prevalente si intende una superficie uguale o maggiore del 50% di quella complessiva aziendale. Ai fini della determinazione della superficie complessiva aziendale si utilizzano i dati validati a fascicolo. Il punteggio è attribuito solo se si concretizza tale fattispecie.

Quesito N. 23

L’acquisizione dei preventivi da allegare alla domanda di sostegno, relativamente al costo degli arredi, stoviglie, elettrodomestici, può essere ricavato anche dai listini dei siti internet (per es. IKEA)?

Risposta

No, i prezzi non possono essere ricavati da listini di siti internet ma devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.

Si riporta di seguito quanto previsto dal paragrafo 9 “Spese ammissibili” del bando relativamente alla dimostrazione della congruità e ragionevolezza della spesa da dimostrare attraverso il confronto tra preventivi:

“Preventivi”

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezziari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa acquisiti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte, ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, dovrà essere fatta prendendo in considerazione l’importo totale di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR, quella con il prezzo complessivo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro) e comparabili.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- *partita Iva e Codice Fiscale;*
- *indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;*
- *eventuale sito internet.*

Quesito N. 24

Nel bando della sottomisura 6.4.1 è scritto a pagina 8 che “Non è consentita la realizzazione di opere ex novo, ma solo la riqualificazione di quelle esistenti.”

Si chiede se tale affermazione si riferisca al solo punto 5 (Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali) e non a tutta la misura, altrimenti decadrebbe quanto riportato al punto 9.a) ammissibilità della costruzione o miglioramento di beni immobili, ma gradirei gentile conferma.

Risposta

Ha interpretato bene. La prescrizione è limitata esclusivamente al solo punto 5. *“Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali”* e riguarda solo il miglioramento estetico dei centri aziendali nei casi in cui vengano esercitate le attività di agriturismo e di fattoria didattica o sociale.

Quesito N. 25

Si chiede se i seguenti prodotti agricoli, tal quali o derivati da materie prime, siano o meno ESCLUSI dall'ALLEGATO I del Trattato dell'Unione Europea.

- a. Funghi conservati sottolio – paté e creme a base di funghi;*
- b. Oli essenziali estratti da piante officinali;*
- c. Marmellate di frutta;*
- d. Bava di lumache.*

Risposta

- a. I funghi conservati sottolio – paté e creme a base di funghi rientrano nel Capitolo 20 dell'Allegato I del Trattato e sono incluse nella sottovoce 2003 *“Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”* della Nomenclatura combinata. Pertanto sono prodotti agricoli;
- b. Gli oli essenziali estratti da piante officinali non rientrano tra i prodotti agricoli (Vedi anche quesito n. 13). La coltivazione di piante officinali invece si;
- c. Anche le marmellate di frutta rientrano nel Capitolo 20 dell'Allegato I del Trattato e sono incluse nella sottovoce 2007 *“Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti”* del capitolo e sono quindi prodotti agricoli della Nomenclatura combinata. Pertanto sono prodotti agricoli a tutti gli effetti;
- d. L'attività di allevamento di lumache (elicicoltura) è un'attività agricola ed ricompresa nel capitolo 3 *“Pesci, crostacei, molluschi”* dell'Allegato I del Trattato CE e nel punto 0307 60 00 del capitolo 3 della Nomenclatura combinata. Peraltro, la bava di lumaca, ancorché non

individuata nella nomenclatura combinata è riconducibile al Capitolo 5.15 “Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove” dell’allegato I del Trattato. Pertanto non può essere sostenuta dalla sottomisura.

Quesito N. 26

Può essere fatto in corso di istruttoria l'aggiornamento della durata utile del contratto di affitto dei terreni dove sono previsti investimenti fissi, in modo da stimare meglio il tempo residuo necessario a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento per almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione (pagamento finale)?

Risposta

Il paragrafo 14 “Procedure operative”, lettera c) “Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell’aiuto” del bando, ai capoversi 14 e 15, prevede: “OMISSIS. . . A seguito di esito positivo dell’istruttoria, dal fascicolo aziendale del beneficiario dovrà risultare la disponibilità giuridica degli immobili oggetto di investimento a titolo di proprietà; nel caso di altro titolo di possesso sarà necessario produrre regolare autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, a realizzare l’intervento. Il titolo di possesso, inoltre, oltre ad essere regolarmente registrato e inserito in fascicolo, dovrà riportare una durata residua utile a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d’uso dell’investimento per almeno 5 anni dalla conclusione dell’operazione (pagamento finale). **Nel caso in cui la durata residua non sia sufficiente a garantire il rispetto dell’impegno, il beneficiario dovrà provvedere ad aggiornare il relativo contratto e il proprio fascicolo aziendale. . . OMISSIS”** .

Quesito N. 27

Nei criteri di selezione viene indicato il punteggio di due punti in caso di “Localizzazione prevalente dell’azienda agricola in Comune inserito nella strategia regionale nazionale per le aree interne (SNAI)”. Per l’assegnazione del punteggio viene richiamato l’elenco dei comuni della strategia SNAI/SRAI (Allegato F), che però NON risulta presente negli allegati del Bando.

Risposta

Vedi risposta a quesito n. 1.

Quesito N. 28

Una azienda apistica smiela, matura e confeziona il proprio miele in un laboratorio di terzi autorizzato. Poiché il miele è compreso nell’Allegato I , con la sottomisura in esame, può realizzare un proprio laboratorio per la produzione di altri prodotti della apicoltura come le soluzioni di propoli, il polline, la pappa reale, e un prodotto tradizionale quale “abbamele”?

Risposta



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Nell'Allegato I (vedi anche parte XXII del Reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – OCM UNICA) le voci che riguardano l'attività apistica sono:

- a. *“Miele naturale”*: sottovoce 0409 00 00 della Nomenclatura Combinata dell'Unione Europea (NC);
- b. *“Pappa reale e propoli, commestibili”*: sottovoce 0410 00 00 “Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove” della NC;
- c. *“Pappa reale e propoli, non commestibili”*: sottovoce 0511 00 00 “Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana” della NC;
- d. *“Polline di fiori, ovvero il polline raccolto dalle api e da queste agglutinato sotto forma di palline, con nettare, miele e liquido di secrezione”*: Cap. 12.12 della NC;
- e. *“Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali”*: Cap. 15.17 della NC;
- f. *“Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati”*: Cap. 17.02 della NC;
- g. *“Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate”*: Cap. 22.07 della NC;

Per quanto concerne l'abbamele, non essendo nominato specificamente nella NC, non è possibile dare una risposta certa. L'ipotesi più plausibile è che esso, in quanto una sorta di sciroppo, sia riconducibile al Cap. 17.02 della NC e che quindi sia compreso nell'Allegato I, anche se tale capitolo non nomina specificamente gli sciroppi di miele.

Pertanto, le strutture di trasformazione e/o di vendita dei prodotti compresi in tali voci non possono essere finanziate con la sottomisura 6.4.1.

Quesito N. 29

I due soci (madre e figlia) di una società agricola risiedono nella casa di abitazione di proprietà della madre, ubicata all'interno della azienda agricola. Sono ammissibili interventi di ristrutturazione all'interno del suddetto fabbricato per realizzare uno o più alloggi per ospitalità agrituristica?

Risposta

Il paragrafo 7 *“Interventi ammissibili”* del bando regola lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica e dell'agricampeggio, prevedendo il finanziamento degli investimenti relativi alle attività agrituristiche di cui all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11. L'articolo 5 della legge prescrive che *“Per lo svolgimento delle attività agrituristiche possono essere utilizzati, anche parzialmente, gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo”*. Pertanto gli interventi di ristrutturazione di un fabbricato adibito ad abitazione dell'imprenditore sono ammissibili al sostegno della sottomisura limitatamente alla porzione dello stesso da adibire all'esercizio dell'attività agrituristica e alle altre condizioni previste dal bando.

Quesito N. 30

Sono ammessi gli interventi infrastrutturali aziendali connessi all'intervento principale?

Ad esempio:

- a. sistemazione viabilità aziendale per accesso ai fabbricati;*
- b. ricerche idriche ed opere di adduzione;*
- c. impianto di illuminazione della viabilità aziendale e dei parcheggi.*

Risposta

Si sottolinea, in primis, che l'obiettivo della sottomisura è esclusivamente quello di sostenere gli investimenti dell'imprenditore agricolo finalizzati a diversificare l'attività agricola principale.

Relativamente ai quesiti posti:

- a. La sistemazione della viabilità aziendale può essere finanziabile solo per la quota inerente l'accesso alle strutture destinate esclusivamente alle attività complementari multifunzionali. Non può essere in alcun modo sostenuta la realizzazione della normale viabilità connessa alle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e di silvicoltura.
- b. Le ricerche idriche possono essere considerate ammissibili nei seguenti casi:
 - L'azienda non è servita da condotta pubblica;
 - La dotazione idrica aziendale, utilizzata per le attività di coltivazione e/o di allevamento, è insufficiente a soddisfare le esigenze della/le attività complementari, ivi comprese quelle necessarie per irrigare eventuali arredi a verde (giardini e prati) delle strutture destinate alle attività multifunzionali.

Con riferimento ai punti precedenti, nel caso di ricerca idrica attraverso trivellazione di un pozzo, lo stesso è finanziabile se a collaudo sono presenti le previste autorizzazioni (autorizzazione all'emungimento e, se del caso, le certificazioni atte a dimostrare l'idoneità dell'acqua). Nel caso di utilizzo idropotabile sono finanziabili anche gli impianti e i macchinari utili allo scopo.

- c. L'impianto di illuminazione della viabilità aziendale e dei parcheggi è finanziabile solo per le zone prospicienti le strutture dedicate alle attività multifunzionali.

Quesito N. 31

Una impresa agricola vuole realizzare investimenti per il turismo a cavallo:

- a. *la scuderia deve essere progettata in base al numero di cavalli posseduti al momento della domanda o si può dimensionare anche in funzione di un incremento del patrimonio equino?*
- b. *l'imprenditore deve necessariamente possedere una specifica patente rilasciata dalla FISE?*
- c. *è ammessa la realizzazione di altri locali e spazi attrezzati, non espressamente previsti nel bando, ma ugualmente necessari come ad esempio il fienile, un ufficio, il maneggio?*

Risposta

Preliminarmente si rammenta che l'attività di turismo a cavallo è a tutti gli effetti un'attività agrituristica e come tale deve essere autorizzata (vedi art. 3, comma 2, lettera f).

Per quanto concerne le specifiche domande:

- a. La scuderia deve essere progettata in base al numero di capi intestati all'impresa agricola e risultanti iscritti sia nel fascicolo aziendale, sia nell'anagrafe zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN), da cui si determina l'orientamento produttivo dell'allevamento (Carne – Lavoro – Equestre – Ippico) che nella Banca Dati degli Equidi (BDE) al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per quanto riguarda i capi equini, nel computo non devono essere annoverati quelli allevati a scopi sportivi e risultanti nella BDN ad indirizzo “Ippico”. Nel caso in cui venga esercitata anche l'attività di pernottamento è possibile realizzare la scuderia in base al numero dei soggetti ospitabili.
- b. L'esercizio dell'attività di turismo a cavallo presuppone la presenza tra il personale dell'azienda di una figura professionale che assista ed accompagni persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni a cavallo. Tale tipologia di attività è posta in capo alla figura dell'”Istruttore ed accompagnatore di attività equestri” iscritto nell'apposito Registro degli esercenti professioni turistiche di cui all'articolo 6 della L. R. 18 dicembre 2006, n. 20. Per poter accedere all'esercizio di tale professione è necessario conseguire il titolo di istruttore federale di sport equestri certificato dalla Federazione italiana sport equestri. Tale condizione deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale e mantenuta per almeno 5 anni dal collaudo dell'operazione sostenuta.
- c. Gli interventi ammessi sono esclusivamente quelli indicati nel bando.

Quesito N. 33

Per poter ottenere il punteggio previsto dal criterio di priorità 3.c “Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000” l'intervento deve ricadere necessariamente all'interno di queste aree o basta semplicemente che una parte dei terreni dell'azienda ricada in queste aree?

Risposta

Il criterio di priorità 3.c riguarda la localizzazione della superficie aziendale e non dell'intervento. Le note esplicative riportate in calce “Criteri di selezione” di cui al paragrafo 12, testualmente,

prevedono: “Per l’attribuzione del punteggio relativo alla localizzazione dell’azienda, per prevalente si intende una superficie uguale o maggiore (\geq) del 50% di quella complessiva aziendale.”.

Quesito N. 34

E' possibile nello stesso intervento effettuare sia la costruzione di fabbricati da destinare ad alloggio e la riconversione di strutture esistenti in locali finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (p.to 7.1 del bando - Agriturismo) che la costruzione di strutture finalizzate alla realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo (p.to 3 del bando - Turismo a cavallo)?

Risposta

Si è possibile alle condizioni ed entro i limiti previsti dal bando.

Quesito N. 35

Posto che il limite di investimento previsto dal bando è di € 400.000,00, il beneficiario può richiedere il finanziamento di una sola parte delle opere (es. nel caso di costruzione di alloggi non prevedere in progetto la realizzazione dell'impianto elettrico ovvero l'acquisto degli arredamenti, ecc.) e realizzare la parte non inserita con fondi propri?

Risposta

No, non è ammissibile. L’operazione proposta deve essere perfettamente funzionale e deve consentire l’esercizio dell’attività a conclusione dell’intervento. Peraltro, è possibile presentare un lotto funzionale di un progetto complessivamente più ampio.

Quesito N. 36

Al punto 7.3 del bando si legge che nel caso in cui un’azienda agricola detenga capi equini si escludono quelli ad orientamento produttivo "ippico", cosa si intende e come si determina e comprova tale orientamento?

Risposta

Vedi risposta al quesito n. 31.

Quesito N. 37

E' ammissibile il finanziamento di una struttura coperta aperta da utilizzare come parcheggio auto di un'azienda agrituristica esistente e allo stesso tempo l'installazione su detta copertura di un

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica la cui produzione si mantenga all'interno dei consumi attuali dell'impresa agricola?

Risposta

Il finanziamento di una struttura coperta da adibire a parcheggio è ammissibile. Non è invece ammissibile, poiché finanziabile con lo sottomisura 4.1, la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per l'autoconsumo aziendale.

Quesito N. 38

Una società semplice agricola che opera nella trasformazione del vino e la cui cantina (e quindi sede legale) è ubicata all'interno dell'abitato in un'area del PUC individuata come zona artigianale, può usufruire del contributo per la realizzazione di ricettività in camere e di un'area di degustazione.

Risposta

L'obiettivo peculiare della sottomisura è sostenere le imprese agricole che intendono realizzare investimenti finalizzati a diversificare l'attività agricola principale verso attività multifunzionali collegate e complementari che consentano all'impresa stessa di integrare il reddito aziendale.

Beneficiari della stessa sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Le norme che regolano le attività multifunzionali esercitate dall'imprenditore agricolo sono la L.R. 11 maggio 2015 n. 11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998” e le relative “Direttive di attuazione” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 47/2 del 30.08.2016.

L'articolo 19 delle “Direttive”, in conformità all'articolo 5 della L.R., prevede che “Per lo svolgimento delle attività agrituristiche devono essere utilizzati gli edifici esistenti all'interno dell'azienda agricola, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo. Quando l'attività agricola viene praticata in un fondo privo di edifici idonei, l'esercizio dell'attività di agriturismo può essere svolto nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, a condizione che sia garantita la presenza di connotati di spiccata tipicità dell'edificio”.

In considerazione di quanto sopra non può essere sostenuta un'attività agrituristica che sia localizzata in difformità a quanto previsto dalla normativa vigente.